

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 836-A}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLINARI, SASSO, LATINI, LOIZZO, MIELE, BARABOTTI, BERRUTO, BOF, BRUZZONE, CAPARVI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMAROLI, DARA, DI MATTINA, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, MARCHETTI, MATONE, MORRONE, NISINI, PRETTO, ZINZI, ZOFFILI

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive

Presentata il 30 gennaio 2023

(Relatore: **SASSO**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

(Parere, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 6-*bis*, del Regolamento)

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 836 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il progetto di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 4, comma 3, l'articolo 8, comma 1, e l'articolo 9, commi 3 e 4, contengono riferimenti al « Ministero per lo sport e i giovani »; in proposito si ricorda che attualmente è competente in materia il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri al quale è preposto il Ministro senza portafoglio per lo sport e i giovani;

l'articolo 7, comma 2, stabilisce i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di agevolazioni per la gestione di strutture sportive; in particolare si prevede la « possibilità di deroga agli strumenti e alle norme urbanistiche per l'attuazione degli interventi sugli immobili di cui all'articolo 6 » (lettera *a*)); si tratta di impianti sportivi, stadi, palazzetti dello sport che possono essere recuperati e ampliati dalle società sportive a partecipazione popolare); la « quantificazione degli oneri urbanistici » (lettera *b*)); la « determinazione delle imposte sui costi relativi alla ristrutturazione o alla realizzazione di nuovi impianti sportivi » (lettera *c*)); la « previsione di contributi patrimoniali in favore dell'ente concedente » (lettera *d*)); la « detraibilità ovvero deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi ai fini della ristrutturazione o della realizzazione di nuovi impianti sportivi » (lettera *e*)); in proposito, si rileva che i criteri direttivi richiamati appaiono piuttosto costituire oggetti di delega, in contrasto con il paragrafo 2, lettera *d*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere l'oggetto della delega dai principi e criteri direttivi; si rileva inoltre che il principio direttivo di cui alla lettera *e*) appare prefigurare, per il Governo, nell'attuazione della delega, la scelta tra diverse opzioni (detraibilità *ovvero* deducibilità fiscale), andrebbe pertanto approfondita anche sotto questo profilo la portata normativa del principio;

l'articolo 9, comma 3, nel disciplinare costituzione e iscrizione al registro degli enti di partecipazione popolare sportiva, dispone che la « durata massima dell'incarico è di dodici mesi »; in proposito dovrebbe essere precisato a quale incarico ci si riferisca;

il Governo ha presentato, nel corso dell'esame in sede referente, gli emendamenti 6.4 e 7.3 che sopprimono gli articoli 6 e 7 del provvedimento;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 4, comma 3, dell'articolo 7, comma 2, dell'articolo 8, comma 1 e dell'articolo 9, commi 3 e 4.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 836, nel testo emendato dalla VII Commissione, recante « Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive »;

rilevato che:

la proposta di legge prevede misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei principi di legalità (articolo 1);

in particolare, il provvedimento disciplina le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, consentendo tale partecipazione tanto nelle società sportive dilettantistiche quanto nelle società sportive professionistiche nel rispetto di specifiche condizioni (articolo 2) e regola gli enti di partecipazione popolare sportiva in quanto enti rappresentativi dei sostenitori della società sportiva (articolo 3);

inoltre, la proposta di legge: disciplina i requisiti per l'accesso delle società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva ad agevolazioni (articolo 4) e regola il diritto di prelazione della società sportiva a partecipazione popolare per l'assegnazione del titolo sportivo nell'ipotesi di perdita per fallimento o per altre cause previste dall'ordinamento (articolo 5); disciplina i compiti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 6), e la costituzione e l'iscrizione alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche degli enti di partecipazione po-

polare sportiva (articolo 7); prevede che la riforma entri in vigore dopo un anno dalla pubblicazione della legge in *Gazzetta Ufficiale* e demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione del regolamento attuativo della riforma (articolo 8);

verificato che:

all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), relativa al divieto di distribuzione indiretta di utili, figura ai numeri 2) e 4) il rinvio alle « attività di interesse generale di cui all'articolo 5 » e che tale articolo 5 non contiene alcun riferimento a tali attività;

i richiami contenuti in più parti della proposta di legge (articoli 4 e 8) « alle agevolazioni di cui all'articolo 5 » non appare congruo in quanto tale articolo reca la disciplina del diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la proposta di legge disciplina la partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, intervenendo dunque prevalentemente nella materia « ordinamento civile », di competenza esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

il provvedimento, individuando le attività del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, interviene sulla competenza legislativa, sempre esclusiva, dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), numeri 2) e 4), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il riferimento alle « attività di interesse generale di cui all'articolo 5 »;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il richiamo contenuto in più parti della proposta di legge (articoli 4 e 8) « alle agevolazioni di cui all'articolo 5 ».

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il testo come risultante dall'esame delle proposte emendative in Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 17 gennaio 2024,

premesso che:

l'articolo 1 esplicita la finalità di promuovere la partecipazione al capitale sociale delle società sportive di livello agonistico da parte dei sostenitori delle stesse;

l'articolo 2 prevede le forme di partecipazione popolare;

l'articolo 3 definisce gli enti di partecipazione popolare sportiva, sotto il profilo della forma giuridica e fissa alcuni contenuti necessari dello statuto, tra cui l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ed il divieto di una loro distribuzione ai singoli, anche in forme indirette, che sono specificate nella lettera *d*);

gli articoli 4 e 5 prevedono rispettivamente i requisiti delle società sportive a partecipazione popolare per l'accesso alle agevolazioni e il diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo in caso di perdita del medesimo;

l'articolo 6 regola la vigilanza e il registro degli enti di partecipazione popolare sportiva;

l'articolo 7 regola la costituzione e l'iscrizione al registro degli enti di partecipazione popolare sportiva mentre l'articolo 8 reca le disposizioni finali,

segnalata l'esigenza di riferire i richiami normativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) numeri 2) e 4) della proposta in esame – che riproduce testualmente il contenuto del comma 3 dell'articolo 8 del codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017) – al citato codice,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 836, recante disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà fare fronte alle attività previste dagli articoli 6 e 7 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in virtù dell'incremento della dotazione organica del medesimo Dipartimento previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 44 del 2023 e dalla Tabella A allegata al medesimo decreto;

rilevata l'esigenza di introdurre una clausola d'invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, precisando altresì che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri provvederà all'attuazione tanto dell'articolo 6, quanto dell'articolo 7, comma 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 6, sopprimere il comma 3;

conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: « Art. 7-bis – (Clausola d'invarianza finanziaria) – 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione degli articoli 6 e 7, comma 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, della proposta di

legge C. 836 Molinari, recante: « Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive »,

osservato che l'articolo 6, nel testo originario della proposta di legge, recava disposizioni in merito alla gestione di strutture sportive da parte di società sportive a partecipazione popolare e di enti di partecipazione popolare sportiva,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la commissione di merito l'opportunità di approfondire il tema concernente le modalità di assegnazione della gestione di impianti sportivi alle società sportive a partecipazione popolare e agli enti di partecipazione popolare sportiva, già previsto nel testo originario della proposta di legge.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 836 Molinari, recante disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative approvate in sede referente;

sottolineata favorevolmente la finalità del provvedimento di prevedere misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione al capitale sociale delle società sportive e da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei principi di legalità,

esprime

NULLA OSTA

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge in titolo recante disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, come risultante dagli emendamenti approvati (C. 836 Molinari ed altri);

rilevato come in Italia, infatti, manchi ad oggi una normativa che rechi una chiara definizione delle varie forme di azionariato popolare e soprattutto preveda incentivi per l'adozione di questa particolare forma di partecipazione societaria;

condivisa la finalità del provvedimento volto a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta al capitale sociale delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse;

evidenziato come l'intervento normativo sia pienamente coerente con le politiche in materia di sport dell'Unione europea e segnatamente con i principi di un modello sportivo europeo delineati dal quarto piano di lavoro dell'UE per lo sport (2021-2024) adottato dal Consiglio dei ministri dell'UE il 1° dicembre 2020 e dalla risoluzione sulla politica dell'UE in materia di sport approvata dal Parlamento europeo il 23 novembre 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.

—

Art. 1.

(Finalità e principi)

1. In coerenza con i valori tutelati dagli articoli 2 e 3, secondo comma, della Costituzione, la presente legge prevede misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei principi di legalità.

2. Le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive costituiscono strumento idoneo al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Ai fini della presente legge, per società sportive si intendono le società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico e la produzione e messa a disposizione del pubblico, verso corrispettivo, dei relativi spettacoli e manifestazioni.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive.

—

Art. 1.

(Finalità e principi)

1. In coerenza con i valori tutelati dagli articoli 2, 3, secondo comma, **33, settimo comma, e 41** della Costituzione, la presente legge prevede misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, **per il tramite dell'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3, al capitale sociale delle società sportive di cui all'articolo 2** da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei principi di legalità.

2. Le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive **nonché degli enti pubblici di partecipazione popolare sportiva sono utilizzabili anche dagli enti territoriali e dagli altri enti pubblici.**

3. Ai fini della presente legge, per « società sportive » si intendono le società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico. **Per « attività sportiva agonistica » o « sport agonistico » si intende l'attività praticata per il raggiungimento, attraverso la partecipazione a gare, competizioni e manifestazioni sportive, di risultati omologati dall'organismo sportivo competente in forza della normativa nazionale o internazionale, al fine di stilare classifiche e graduatorie.**

Art. 2.

(Forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, sono assoggettate a partecipazione popolare:

a) le associazioni sportive dilettantistiche nelle quali, **in ragione della forma organizzativa prescelta**, ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità o il valore della quota ovvero il numero delle azioni possedute;

b) le società sportive professionistiche in cui le azioni o le quote sono intestate agli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3 della presente legge, nei quali a ciascun socio, associato o partecipante spettano un solo voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. Resta ferma la possibilità per le società sportive professionistiche di emettere le azioni di cui all'articolo 2351, terzo e quarto comma, del codice civile ovvero di attribuire a determinati soci i particolari diritti di cui all'articolo 2468, terzo comma, del codice civile. In tali casi, le società di cui alla presente lettera sono assoggettate a partecipazione popolare a condizione che la maggioranza dei voti continui a spettare agli enti di partecipazione popolare sportiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le società sportive professionistiche sono assoggettate a partecipazione popolare qua-

Art. 2.

(Forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, sono assoggettate a partecipazione popolare:

a) le **società** sportive dilettantistiche nelle quali ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità o il valore della quota ovvero il numero delle azioni possedute;

b) le società sportive professionistiche in cui **l'ente** di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3 **detenga una quota minima dell'1 per cento del capitale nominale**.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), le società sportive dilettantistiche sono assoggettate a partecipazione popolare qualora venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza all'interno della società sportiva dilettantistica dell'ente di partecipazione popolare sportiva in caso di decisioni di particolare rilevanza e lo statuto possedga i requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

3. *Identico:*

lora ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:

a) l'ente di partecipazione popolare sportiva detenga nella società sportiva professionistica la quota minima dell'1 per cento in azioni o quote;

b) venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza dell'ente di partecipazione popolare sportiva all'interno della società sportiva professionistica in caso di operazioni sul capitale e altre operazioni straordinarie;

c) venga garantito all'interno del consiglio di amministrazione della società sportiva professionistica almeno un rappresentante dell'ente di partecipazione popolare sportiva.

Art. 3.

(Enti di partecipazione popolare sportiva)

1. Gli enti di partecipazione popolare sportiva assumono la forma giuridica di società **cooperative**, di associazioni ovvero di altri enti che siano adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva e nel cui statuto:

a) sia stabilito che:

1) a ciascun socio, associato o partecipante spetta un solo voto, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva;

2) per l'esercizio del diritto di voto può essere conferita delega, anche a non soci, con un limite massimo di cinque deleghe per ciascun delegato;

3) ciascuna delega deve essere conferita in calce all'avviso di convocazione ed è valida per una singola riunione assembleare;

b) siano contenute disposizioni che garantiscano all'ente e alla rispettiva struttura organizzativa interna caratteri di in-

Soppressa

a) identica;

b) venga garantito il diritto dell'ente di partecipazione popolare sportiva a nominare un componente del consiglio di amministrazione della società sportiva professionistica qualora possedga una partecipazione almeno del 30 per cento in azioni o quote del capitale sociale.

Art. 3.

(Enti di partecipazione popolare sportiva)

1. **Sono** enti di partecipazione popolare sportiva **gli enti che** assumono la forma giuridica di società **o di associazione, compatibilmente con lo scopo sociale o associativo**, che **sono** adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva, **ai sensi del comma 4**, e nel cui statuto **o atto costitutivo:**

a) sia previsto che a ciascun partecipante spetta un solo voto, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva;

soppresso

soppresso

b) siano contenute disposizioni che garantiscano all'ente e alla rispettiva struttura organizzativa interna caratteri di in-

clusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza, **ivi compreso quanto previsto dall'articolo 23 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;**

c) sia prescritto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, **ivi compreso quanto stabilito dagli articoli 8, comma 2, 9, 13, 14 e 21 del citato codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;**

d) sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti; **si applica al riguardo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. Resta salvo quanto stabilito dalla legge in materia di distribuzione degli utili delle società cooperative.**

clusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza;

c) sia prescritto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, **compreso quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;**

d) sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti.

2. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 1:

a) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati;

b) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi della lettera a) deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati;

c) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla

medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

3. Ai fini di cui alla lettera *d*) del comma 1, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o in analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40 per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità;

e) la corresponsione di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto

2. Ai fini del presente articolo, si considera adeguatamente rappresentativo dei sostenitori della società sportiva l'ente i cui soci, associati o partecipanti siano pari o superiori al 10 per cento della media, rilevata negli ultimi dieci anni, degli spettatori paganti a ciascuna gara, **competizione o manifestazione sportiva** rientrante nei campionati nazionali cui la società ha partecipato, ivi compresi gli intestatari di tessere di abbonamento. Agli enti di partecipazione popolare sportiva che presentino i requisiti previsti dal presente articolo sono applicabili le agevolazioni, anche fiscali, previste a favore degli enti del Terzo settore.

Art. 4.

(Requisiti per l'accesso alle agevolazioni)

1. Le società sportive a partecipazione popolare beneficiano delle agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la distribuzione tra i soci, in misura non superiore al 50 per cento, degli utili, nei limiti previsti dalla legislazione vigente

con il **Ministro dell'economia e delle finanze**.

4. Ai fini del presente articolo, si considera adeguatamente rappresentativo dei sostenitori della società sportiva l'ente i cui **sostenitori** partecipanti siano **in numero** pari o superiore al **30** per cento della media degli spettatori paganti a ciascuna gara rientrante nei campionati nazionali cui la società ha partecipato, ivi compresi gli intestatari di tessere di abbonamento, rilevata negli ultimi **tre** anni e **determinata come segue**:

a) quanto alle società sportive calcistiche professionistiche, utilizzando il dato riguardante il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, utilizzato per la definizione del radicamento sociale di ciascuna società sportiva professionistica partecipante al Campionato di calcio di serie A, ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

b) quanto alle società sportive professionistiche diverse da quelle indicate alla lettera a) e alle società sportive dilettantistiche, utilizzando i dati ufficiali dell'organizzatore del campionato nazionale cui la società ha partecipato.

Art. 4.

(Requisiti per l'accesso al diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo)

1. Le società sportive **partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva** beneficiano **del diritto di prelazione di cui all'articolo 5** della presente legge, qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) **quanto alle società sportive professionistiche**, la distribuzione tra i soci, in misura non superiore al 50 per cento, degli

e fatto salvo quanto previsto per le società sportive dilettantistiche;

b) il reinvestimento, pari ad almeno il 20 per cento degli utili di ciascun esercizio, nel potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate, anche esercenti discipline sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente;

c) la previsione statutaria, modificabile esclusivamente a maggioranza assoluta dei voti, secondo cui le riserve accantonate non possono essere distribuite tra i soci e, in caso di scioglimento della società sportiva, vengano destinate ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro individuate dallo Stato tra quelle situate nel medesimo ambito territoriale della società sportiva sciolta, con divieto di trasformazione in società con scopo di lucro e, in caso di inosservanza del divieto, con obbligo di restituzione di quanto percepito maggiorato dell'interesse legale.

2. Il venir meno di una delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) del comma 1 per uno o più esercizi sociali, in ordine al medesimo periodo e all'anno immediatamente successivo, comporta l'inapplicabilità alle società sportive a partecipazione popolare delle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Qualora l'ente di partecipazione popolare sportiva ometta la comunicazione dei nominativi dei propri soci, associati o partecipanti o di coloro che rivestono cariche nell'ente stesso alla struttura istituita presso il Ministero per lo sport e i giovani ai sensi dell'articolo 8, **fatte salve le conseguenti responsabilità disciplinari previste**

utili, nei limiti previsti dalla legislazione vigente; **quanto alle società sportive dilettantistiche, il pieno rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;**

b) il reinvestimento, **in misura** pari ad almeno il 20 per cento degli utili di ciascun esercizio, nel potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate, anche esercenti discipline sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente, **fermo restando quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;**

c) la previsione statutaria, modificabile esclusivamente **con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale**, secondo cui le riserve accantonate non possono essere distribuite tra i soci e, in caso di scioglimento della società sportiva, sono destinate ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro individuate dallo Stato tra quelle situate nel medesimo **comune** della società sportiva sciolta. **Alle associazioni sportive di cui al periodo precedente è vietata la trasformazione in enti lucrativi; in caso di inosservanza del divieto, si procede alla restituzione di quanto percepito, maggiorato dell'interesse legale. Tali somme sono destinate ad altre associazioni sportive dilettantistiche che rispettino i predetti requisiti.**

2. Il venir meno di una delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) del comma 1 per **un esercizio sociale** comporta l'inapplicabilità alle società sportive a partecipazione popolare, **per il medesimo anno, del diritto di prelazione previsto dall'articolo 5 della presente legge.**

3. Qualora l'ente di partecipazione popolare sportiva ometta **di comunicare al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri** i nominativi dei propri partecipanti e di coloro che rivestono cariche nell'ente stesso, alla società sportiva partecipata dallo stesso ente non **si applica il diritto di prelazione previsto**

dal codice della giustizia sportiva del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, alla società sportiva partecipata dallo stesso ente non si applicano le agevolazioni previste dalla presente legge. Le agevolazioni di cui alla presente legge si applicano alle società sportive a partecipazione popolare, in presenza degli altri requisiti prescritti, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il citato ente di partecipazione popolare sportiva effettua la comunicazione di cui al primo periodo.

Art. 5.

(Diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo)

1. Nel caso di perdita del diritto al titolo sportivo di una società sportiva per fallimento o per altre cause previste dall'ordinamento, alle società sportive a partecipazione popolare di cui all'articolo 2, a parità di condizioni e di garanzie, anche patrimoniali, spetta un diritto di prelazione per l'assegnazione del medesimo titolo sportivo quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) l'ente di partecipazione popolare che ne detiene le quote o le azioni sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge;

b) la società sportiva a partecipazione popolare abbia i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);

c) nello statuto della società sportiva a partecipazione popolare sia inserita la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);

d) la società sportiva a partecipazione popolare abbia la sede ed eserciti l'attività principale nel medesimo comune o, in subordine, nella medesima provincia o città metropolitana ovvero, in ulteriore subordine, nella medesima regione in cui la società sportiva che deteneva originariamente il titolo sportivo aveva la propria sede ed esercitava l'attività principale.

dalla presente legge. **Il diritto di prelazione di cui** alla presente legge si **applica** alle società sportive a partecipazione popolare, in presenza degli altri requisiti prescritti, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il citato ente di partecipazione popolare sportiva effettua la comunicazione di cui al primo periodo.

Art. 5.

(Diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) la società sportiva a partecipazione popolare abbia la sede ed eserciti l'attività principale nel medesimo comune o, **ove consentito dai regolamenti federali per le rispettive discipline a squadre e in mancanza di soggetti interessati nel medesimo comune**, nella medesima provincia o città metropolitana ovvero, in ulteriore **manca**za di **soggetti interessati**, nella medesima regione in cui la società sportiva che deteneva originariamente il titolo sportivo

Art. 6.*(Gestione di strutture sportive)*

1. Alle società sportive a partecipazione popolare e agli enti di partecipazione popolare sportiva possono essere assegnati, temporaneamente o definitivamente, in gestione da enti pubblici territoriali e nazionali, anche mediante la concessione di diritti reali o personali di godimento, impianti sportivi, stadi, palazzetti dello sport o strutture analoghe, con l'impegno di procedere, con oneri e spese a proprio esclusivo carico, al recupero, al risanamento, al miglioramento, all'ammodernamento o all'ampliamento di tali immobili, destinati eventualmente alla realizzazione di strutture polisportive o comunque idonee a consentire la pratica di altre discipline sportive in aggiunta a quelle che vi venivano originariamente svolte.

Art. 7.*(Delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti specifiche agevolazioni per la gestione di strutture sportive da parte di società sportive a partecipazione popolare e di enti di partecipazione popolare sportiva, determinate in proporzione all'entità della partecipazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) possibilità di deroga agli strumenti e alle norme urbanistiche per l'attuazione degli interventi sugli immobili di cui all'articolo 6;

b) quantificazione degli oneri urbanistici;

aveva la propria sede ed esercitava l'attività principale.

Soppresso

Soppresso

c) determinazione delle imposte sui costi relativi alla ristrutturazione o alla realizzazione di nuovi impianti sportivi;

d) previsione di contributi patrimoniali in favore dell'ente concedente;

e) detraibilità ovvero deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi ai fini della ristrutturazione o della realizzazione di nuovi impianti sportivi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Art. 8.

(Vigilanza e registro degli enti di partecipazione popolare sportiva)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, presso il Ministero per lo sport e i giovani è istituita una struttura con compiti di:

a) vigilanza sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4;

b) tenuta degli albi delle singole federazioni sportive cui sono iscritte le società sportive a partecipazione popolare in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;

c) tenuta del registro degli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3.

Art. 6.

(Attività del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, **il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri:**

a) **vigila** sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4;

b) **istituisce, nell'ambito del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, una sezione con l'elenco, per singola federazione sportiva nazionale, delle società sportive a partecipazione popolare in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;**

c) **istituisce, nell'ambito del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, una sezione relativa agli enti di**

2. In caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, la struttura istituita ai sensi del comma 1 provvede d'ufficio alla cancellazione dal registro degli enti di partecipazione popolare sportiva.

Art. 9.

(Costituzione e iscrizione al registro degli enti di partecipazione popolare sportiva)

1. Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente legge, la società sportiva a partecipazione popolare è tenuta ad avere al proprio interno un unico ente di partecipazione popolare sportiva titolare di azioni o di quote.

2. Per i primi diciotto mesi a decorrere dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 11, comma 1, la costituzione e l'iscrizione al registro di cui all'articolo 8 sono riservate, nell'ambito delle società sportive di riferimento, agli enti di partecipazione popolare che dimostrino un'attività di più lunga durata, tenuto conto della partecipazione popolare e dell'azionariato reale diffuso.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, in assenza di costituzione ed iscrizione al registro di un ente di partecipazione popolare sportiva, la costituzione è promossa dall'ente che per primo abbia manifestato la propria disponibilità al Ministero per lo sport e i giovani. La durata massima dell'incarico è di dodici mesi.

4. Il controllo sulla costituzione di un ente di partecipazione popolare sportiva è esercitato dal Ministero per lo sport e i giovani, cui spetta la tenuta del registro di cui all'articolo 8.

partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3.

2. In caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, **il Dipartimento di cui al comma 1 del presente articolo** provvede d'ufficio alla cancellazione **degli enti di partecipazione popolare sportiva dalla relativa sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.**

Art. 7.

(Costituzione e iscrizione degli enti di partecipazione popolare sportiva nella sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche)

1. *Identico.*

2. Per i primi diciotto mesi a decorrere dalla data di **entrata in vigore** del regolamento di cui all'articolo **9**, comma **2**, la costituzione e l'iscrizione **nella sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** di cui all'articolo **6** sono riservate, nell'ambito delle società sportive di riferimento, agli enti di partecipazione popolare **sportiva** che dimostrino un'attività di più lunga durata, tenuto conto della partecipazione popolare e dell'azionariato reale diffuso.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, in assenza di costituzione ed iscrizione di un ente di partecipazione popolare sportiva **nella sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6**, la costituzione è promossa dall'ente che per primo abbia manifestato la propria disponibilità al **Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri**. La durata massima dell'incarico è di dodici mesi.

4. Il controllo sulla costituzione di un ente di partecipazione popolare sportiva è esercitato dal **Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri**, cui spetta la tenuta **della sezione del Re-**

Art. 10.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7 e 8 della presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 11.

(Disposizioni finali)

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il termine di cui al comma 1, è adottato il regolamento per la definizione:

a) dei requisiti degli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

b) delle modalità di reinvestimento degli utili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

c) **delle soglie di incremento delle agevolazioni di cui alla presente legge, nel caso di aumento della quota azionaria detenuta dall'ente di partecipazione popolare sportiva prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera a).**

gistro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6.

Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. **Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

2. **Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione degli articoli 6 e 7, comma 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica.*

soppressa

